

CAMERA DEI DEPUTATI N. 316

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BRAMBILLA**

Disposizioni in materia di disciplina anagrafica per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali di affezione

Presentata il 16 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a rafforzare il vincolo giuridico tra proprietario e animale di affezione al fine di contrastare e ridurre ulteriormente il fenomeno, ancora frequente soprattutto in estate, dell’abbandono degli animali di affezione.

A tal fine è prevista la facoltà, da parte del capo famiglia, di inserire nell’ambito del proprio stato di famiglia l’animale di affezione che convive stabilmente nella sua abitazione. La logica dell’impianto normativo risponde alla precisa consapevolezza che avere un animale in casa non vuol dire soltanto avere una presenza fisica ed un vincolo affettivo, significa anche e soprattutto assumersi delle responsabilità per il suo benessere, riconoscerne i diritti come « essere senziente » e il « ruolo sociale » come membro di una famiglia. Dichiarare la presenza di un animale di affezione nell’ambito del proprio nucleo familiare è

un atto di civiltà, un deterrente per l’abbandono e al contempo una modalità di controllo e verifica in merito alla reale capacità della famiglia di poterne effettivamente soddisfare il benessere, tenendo conto dei suoi bisogni etologici e fisiologici. Ciò con particolare riguardo all’esigenza di garantire all’animale un adeguato riparo dalle intemperie anche dal punto di vista dell’igiene, assicurargli la continua fornitura di acqua e cibo, la prevenzione e le cure sanitarie, la possibilità di esercizio fisico, un’efficace precauzione per impedirne la fuga, il trasporto e la custodia in condizioni adeguate, modificato e la tutela di terzi da possibili danni e aggressioni.

L’articolo 727 del codice penale, come modificato dalla legge n. 189 del 2004, punisce l’abbandono di animali con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.000 euro; tuttavia ancora alto

è il numero di animali abbandonati dai proprietari, soprattutto in estate. Prevenire l'abbandono vuol dire anche ridurre il fenomeno del randagismo che spesso ne è l'estrema conseguenza. In Italia si stima che, dei circa 135.000 animali che vengono abbandonati ogni anno, molti di essi finiscono nella migliore delle ipotesi, a trascorrere le proprie vite in angusti canili o gattili *lager*, dove la mortalità è altissima; altri, al contrario, muoiono per fame e per sete o in incidenti automobilistici. Gli animali, quando abbandonati in strada, vagano, molto spesso impauriti e disorientati mettendo a rischio la loro vita e quella degli automobilisti. Quando viene abbandonato un cane o un gatto in strada si commette un reato punito dalla

legge e si rischia altresì di rendersi ulteriormente responsabili di omicidio colposo.

Per queste motivazioni si ritiene che l'inserimento nello stato di famiglia dell'animale di affezione sia un'ulteriore misura, unitamente all'iscrizione all'anagrafe canina, che ne certifica la proprietà, volta a rafforzare l'azione di controllo e tutela da parte delle istituzioni a tali fini preposte.

Infine, si ritiene che l'inserimento dell'animale di affezione nello stato di famiglia risponda anche alla nuova sensibilità diffusa nel Paese: gli italiani considerano il proprio cane e il proprio gatto al pari di veri e propri componenti del loro nucleo familiare e pertanto vogliono garantire loro la migliore tutela.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione di famiglia anagrafica).

1. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, nonché una o più persone legate ad animali di affezione da vincoli affettivi, di adozione e tutela, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.

ART. 2.

(Dichiarazione anagrafica).

1. Alla persona che rende la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è data facoltà di iscrivere, quali componenti della propria famiglia, anche animali di affezione che convivono nella medesima abitazione.

ART. 3.

(Doveri del responsabile della dichiarazione anagrafica).

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di maltrattamento degli animali, la persona di cui all'articolo 2 è responsabile del benessere dell'animale, del suo mantenimento, della sua cura, della sua salute e di un suo eventuale abbandono o smarrimento.

ART. 4.

*(Divieto di detenzione
di animali di affezione).*

1. La persona responsabile di cui all'articolo 3, la quale è stata riconosciuta colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali, non può detenere animali di affezione nella propria abitazione.

